


14-12-2022



**Disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176,  
recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza  
pubblica”**

**AS 345**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI SEGNALATI**

Sommario

1. Estensione sostegni a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento ..... 1
2. Extraprofiti comunali da energia rinnovabile ..... 2
3. Derghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie ..... 3
4. Facoltà di variare il bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022..... 3
5. Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - L. 145/2018 (PNRR c.d. “Medie opere”) ..... 4

1. Estensione sostegni a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento

**2.0.4 Parrini**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas naturale, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro

30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

2. Il bonus sociale di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma.

### **Motivazione**

*Come dettagliatamente rilevato da una recente indagine dell'ARERA, che ha dato luogo ad una apposita "Segnalazione" della stessa autorità (doc. ARERA n. 568/2022/I/TLR), l'attuale fase di tensione nei mercati energetici ha comportato l'insorgenza di significative rendite inframarginali (in modo del tutto analogo a quanto accaduto nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale) anche con riferimento ai servizi di teleriscaldamento, con un incremento significativo dei prezzi del servizio, che presenta le medesime caratteristiche di essenzialità della fornitura di gas naturale.*

*La norma proposta permette di applicare anche al teleriscaldamento le principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi: riduzione dell'IVA al 5% e inclusione degli utenti teleriscaldamento tra i beneficiari del bonus sociale. La proposta risponde a criteri di equità e appare economicamente sostenibile, considerando che, secondo i dati forniti da ARERA, il teleriscaldamento rappresenta solo il 3% del mercato della climatizzazione.*

2. Extraprofitti comunali da energia rinnovabile

#### **3.0.24 Durnwalder**

#### **15.9 Parrini**

#### **3.16 Paita**

*(Compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica – Perimetro applicazione degli extraprofitti impianti a fonte rinnovabile)*

All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

*"Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **Motivazione**

*La norma attuale sugli "extraprofitti" derivanti da energia rinnovabile prevede la restituzione, su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni, soggetti pubblici vari come le ASL, e con casistiche molto articolate di regime tariffari e potenza di impianto/tipologia di fonte, dei maggiori ricavi generati da impianti rinnovabili di proprietà degli enti locali. L'applicazione di una compensazione ha importanti ripercussioni sul bilancio dei Comuni, già duramente provati dal caro energia, generando in molti casi un elevato rischio di default. Ma ad avviso di ANCI è errato applicare tale norma a soggetti pubblici, in particolare agli enti locali, nello specifico il concetto di extraprofitto, dal momento che i proventi derivanti dalla vendita di*



*energia sono utilizzati esclusivamente per la collettività, nell'interesse pubblico e l'erogazione di servizi pubblici essenziali. Il meccanismo è stato prorogato nella durata dell'applicazione fino a giugno 2023 dall'art. 11 comma 1 del Decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 cd "Aiuti Bis".*

3. Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie

**12.0.10 Parrini**

**15.0.1 Castelli**

**7.0.36 Parrini**

*Aggiungere il seguente articolo:*

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'art. 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

**Motivazione**

*La disposizione normativa ha la finalità, per gli enti locali per cui si stato dichiarato il dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie, di assicurare agli stessi la continuità amministrativa abolendo l'obbligo di risolvere i contratti dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 110 TUEL e di potersi avvalere dei collaboratori di cui all'art. 90 dello stesso TUEL, per l'attuazione degli investimenti a valere su risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026.*

4. Facoltà di variare il bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022

**10.6 Pirovano**

**12.0.9 Parrini**

**15.0.1 Castelli**

Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.

**Motivazione**

*Le norme vigenti fissano al 30 novembre di ciascun anno il termine ultimo per la variazione del bilancio, salvo eccezioni sostanzialmente limitate alla gestione di fondi vincolati. Nel 2022 una significativa quota di risorse destinate agli enti locali verrà assegnata in data successiva a tale termine. Si tratta, in particolare, dell'ulteriore sostegno relativo al caro bollette disposto con il dl 179 del 23 novembre, nonché di riparti di risorse per il terremoto Centro Italia, per l'alluvione delle Marche dello scorso mese di settembre, per il ristoro dell'IMU su talune*



*fattispecie esenti a seguito della pandemia, per il ristoro dei minori gettiti dell'addizionale comunale all'Irpef dovute a tassazioni del tipo "cedolare secca" via via intervenute, per rettifiche alle assegnazioni del FSC 2022 ed altri ristori minori. La norma proposta permette di assestare le entrate e le relative coperture sul versante della spesa fino al 31 dicembre 2022 come già avvenuto nel 2020 in connessione con la situazione determinata dall'emergenza sanitaria)*

5. Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - L. 145/2018 (PNRR c.d. "Medie opere")

### **11.0.3 Parrini**

### **10.5 Pirovano**

All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

### **Motivazione**

*La proposta emendativa mira ad evitare che importanti risorse PNRR vadano perdute (o siano oggetto di revoca) a causa di ritardi di modesta entità nell'affidamento dei lavori e del mancato rispetto di alcuni adempimenti conseguenti all'assorbimento nel PNRR, avvenuto a fine 2021, di questa linea di finanziamento già attiva a partire 2020. In particolare, la norma ha l'obiettivo di consentire gli affidamenti entro termini più ampi, sempre nel rispetto degli obiettivi del PNRR. Inoltre, si sanano le procedure di affidamento svolte dai Comuni non capoluogo di provincia e attivate fino a fine 2022, in difformità dall'obbligo di fare ricorso alle varie forme di affidamento centralizzato. Tali criticità sono anche dovute al perdurare delle problematiche legate al reperimento dei materiali ed all'anomala crescita dei prezzi in ambito edile che hanno complicato le procedure e le tempistiche degli affidamenti.*

